

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA CONVEGNI**

### **ART. 1**

La Sala Convegni di Biverbanca è a disposizione di Associazioni, Enti Pubblici, Ditte, privati cittadini e, comunque, di chi ne farà richiesta al Servizio Segreteria Generale della Banca.

### **ART. 2**

Le richieste di utilizzo, redatte per iscritto, dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

A corredo della domanda, andranno allegati una dichiarazione di accettazione, piena e senza riserve od eccezioni, del presente Regolamento, copia del quale dovrà quindi essere sottoscritta dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, nonché una dichiarazione di avvenuto sopralluogo, nel corso del quale dovrà essere presa visione, tra l'altro, delle caratteristiche della Sala e dei suoi impianti, del piano di sicurezza antincendio e del sistema delle vie ed uscite di emergenza

Dovranno all'uopo essere utilizzati gli appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Segreteria Generale e reperibili anche sul sito Internet di Biverbanca [www.biverbanca.it](http://www.biverbanca.it).

### **ART. 3**

La richiesta di utilizzo dovrà indicare, fra l'altro, il nominativo di un responsabile, di seguito indicato come titolare dell'autorizzazione, al quale potrà essere fatto riferimento per quanto previsto dal presente Regolamento e specificare il tipo di iniziativa che si intende svolgere presso la Sala, le necessità tecniche e quanto altro occorrente per consentire la valutazione di compatibilità di cui al successivo art. 7.

Dovranno inoltre essere precisati i giorni e gli orari di impegno della struttura per lo svolgimento dell'iniziativa.

#### ART. 4

Il concessionario, con la semplice richiesta di concessione, si impegna a non usare la sala per scopi diversi da quelli indicati nella domanda di concessione.

Qualsiasi inosservanza da parte del titolare dell'autorizzazione delle norme stabilite nel presente Regolamento comporta la revoca immediata dell'utilizzo.

Tali inosservanze, inoltre, daranno luogo all'eventuale risarcimento dei danni arrecati.

#### ART. 5

Ad insindacabile giudizio di Biverbanca, la Sala potrà essere concessa in forma gratuita, qualora venga utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di iniziative di interesse generale per la collettività sotto i più svariati profili e segnatamente quello culturale. Inoltre, tali manifestazioni non dovranno contenere temi, proposte o indicazioni giudicate non idonee dalla Banca.

Per un uso privato della sala, verrà invece richiesto un rimborso delle spese secondo tariffe fissate dalla Direzione Generale di Biverbanca, che provvederà ad emettere debita fattura a carico del richiedente. In caso di rinuncia o spostamento di data, qualora si sia già provveduto ad autorizzare l'uso della Sala, Biverbanca si riserva la possibilità di richiedere al titolare dell'autorizzazione il pagamento della tariffa stabilita a titolo di penale.

#### ART. 6

La hall della Sala Convegni di Biverbanca potrà essere utilizzata esclusivamente per l'effettuazione di servizi di supporto ed accoglienza all'attività principale in corso di svolgimento nella Sala.

In generale è esclusa qualsiasi attività di carattere espositivo.

Il materiale di carattere pubblicitario ed informativo potrà essere esposto esclusivamente negli spazi allo scopo deputati.

E' vietato affiggere alle pareti poster o materiale promozionale. Su preventiva richiesta potranno essere posizionate plance appositamente predisposte dall'Ente.

Allestimenti particolari, quali vetrine o pannelli espositivi, potranno essere ammessi previa particolareggiata richiesta scritta e con la dichiarazione da parte del concessionario che l'allestimento verrà realizzato con tecniche di assoluta sicurezza sia relativamente alla salvaguardia delle strutture che per quanto concerne l'incolumità delle persone che

accederanno ai locali interessati; i relativi oneri restano a carico degli utilizzatori.

Biverbanca, comunque, non assumerà alcuna responsabilità circa la sicurezza del materiale esposto od installato, nè risponderà di danni a cose o attrezzature di proprietà o comunque fornite dagli utenti, nonchè furti di prodotti o opere esposte.

#### ART. 7

E' esclusa la possibilità di allestire rinfreschi (data la mancanza di spazi idonei) e l'effettuazione di attività similari. Fermo restando il rispetto delle prescritte norme di igienicità, sono consentiti eventuali buffet freddi da consumarsi solamente nella hall e non in altre zone come l'ingresso ed i cortili della Banca.

E' vietato portare nella Sala Convegni bevande ed alimenti di qualsiasi specie.

#### ART. 8

L'utilizzo della Sala Convegni potrà essere autorizzato in uso per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art. 5, a condizione che le medesime siano compatibili con le caratteristiche strutturali della Sala e con la sua dotazione di impianti tecnici e di attrezzature.

#### ART. 9

Il titolare dell'autorizzazione dovrà utilizzare la Sala secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e pertanto il medesimo dovrà avere cura di limitare in conformità il numero delle persone presenti. La capienza massima è stata fissata in n.180 persone, compresi i relatori.

E' vietato ai titolari dell'autorizzazione di esigere il pagamento di somme per l'ingresso od utilizzare la Sala per vendere prodotti commerciali.

#### ART. 10

L'autorizzazione all'utilizzo prevede a carico di Biverbanca, oltre alla messa a disposizione della struttura e delle attrezzature installate, anche l'effettuazione del servizio di pulizia.

I restanti servizi, se necessari, dovranno essere effettuati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione e non comporteranno alcuna diminuzione della tariffa dovuta.

## ART. 11

Il titolare dell'autorizzazione si impegna ad utilizzare la struttura con tutte le cautele necessarie ed opportune.

In ogni caso sarà responsabile dei danni, delle perdite e dei deterioramenti arrecati al complesso, alle sue parti, pertinenze, dotazioni, accessori, impianti, servizi e quanto altro, da chiunque e comunque prodotti, per qualsivoglia motivo, verificatisi in conseguenza dell'utilizzo della Sala.

Ove si determinino tali situazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà risarcire Biverbanca sulla base di stime opportunamente documentate dalla Banca.

Il titolare dell'autorizzazione sarà altresì responsabile dei danni diretti ed indiretti, causati a persone o cose, sia all'interno che all'esterno della Sala, sollevando Biverbanca da qualsiasi tipo di azione, pretesa o richiesta, che possa da chiunque promuoversi in conseguenza dell'autorizzazione.

## ART. 12

L'autorizzazione all'utilizzo della Sala comporta altresì l'uso delle attrezzature di cui essa è dotata. Gli utilizzatori della Sala potranno comunque installare attrezzature tecniche supplementari, materiale e quanto altro necessario per lo svolgimento della manifestazione, purché siano salvaguardati i criteri generali di sicurezza.

L'organizzatore si farà carico di tali attrezzature.

In ogni caso Biverbanca resterà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per manomissioni, furti, incidenti, danneggiamenti e quanto altro dovesse verificarsi in conseguenza ed in dipendenza di quanto sopra.

All'installazione ed al ripristino dovrà provvedere il titolare dell'autorizzazione a propria cura e spese.

La sala deve essere sgomberata, a cura dell'utilizzatore, immediatamente dopo la manifestazione, dalle attrezzature, strumenti o altri oggetti introdotti per l'occasione.

E' vietato lo svolgimento di concerti che comportino l'uso di apparecchiature audiofoniche che generino pressioni acustiche superiori ai limiti di legge (D.L. 195/2006).

#### ART. 13

Laddove la Sala, pur se già autorizzata all'uso, si rivelasse inutilizzabile esclusivamente per cause di forza maggiore, il Servizio Segreteria Generale, senza alcun obbligo di preavviso, procederà alla revoca dell'utilizzo, anche in via informale.

In tal caso Biverbanca è sollevata da ogni obbligo di rimborsare ai concessionari qualsiasi spesa da essi sostenuta od impegnata, ovvero di corrispondere qualsiasi risarcimento di eventuali danni o indennizzo, a qualsivoglia titolo richiesto.

#### ART. 14

Il titolare dell'autorizzazione riconosce a Biverbanca la facoltà di vigilare sull'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in tal senso il titolare dell'autorizzazione si obbliga a consentire il libero accesso alla Sala al personale regolarmente accreditato da Biverbanca.

Al termine della manifestazione gli uffici di Biverbanca eseguono un sopralluogo ai locali ed alle suppellettili, al fine di accertare eventuali danni, rotture o altro che possa essere addebitato alla gestione della manifestazione.

#### ART. 15

Nei locali suddetti è tassativamente vietato fumare, come previsto dalla Legge.

Il titolare dell'autorizzazione è pertanto ritenuto responsabile dall'applicazione della Legge vigente.

#### ART. 16

E' vietato l'utilizzo dei parcheggi situati all'interno dei cancelli di Biverbanca.

Nel ringraziarVi per la concessione a Nostro favore della sala convegni in data 25  
MAGGIO

dalle ore 21 alle ore 24 , prendiamo atto che l'utilizzo di detta sala è  
regolamentato dalle norme sopra riportate, che dichiariamo di accettare integralmente ed  
incondizionatamente.

Dichiariamo inoltre:

- a) di aver effettuato il sopralluogo nei locali in oggetto alla presenza dei signori:
  - .....di Biverbanca
  - .....incaricato da Biverbanca della gestione impiantistica e della supervisione della sicurezza dei locali durante lo svolgimento della manifestazione;
- b) di aver attentamente esaminato e verificato durante il sopralluogo:
  - le caratteristiche della Sala Convegni dei locali collegati e dei relativi arredi;
  - le caratteristiche dei vari ambiti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso;
  - la caratteristica e dislocazione della rete telefonica;
  - la planimetria dei locali illustrante la disposizione dei posti, l'ubicazione dei quadri elettrici, le attrezzature antincendio, le vie e le uscite di emergenza, i pulsanti di sgancio e di allarme e le principali norme sul comportamento da adottare in caso di emergenza;
  - il piano di sicurezza antincendio;
- c) di impegnarsi, durante la manifestazione a:
  - controllare preventivamente il sistema di vie e porte di uscita;
  - mantenere costantemente sgombre le vie e le porte di uscita da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
  - mantenere costantemente aperte le porte ingresso-foyer;
  - non ammettere nella sala un numero complessivo di presenti (pubblico + oratori) superiore a 180;
  - individuare, tra i presenti, alcuni addetti, formati all'uopo specifico sul comportamento da adottare in caso di emergenza, in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo;
- d) di aver preso completa visione di quanto sopra riportato, di non aver nulla da osservare e di ritenere complete ed esaurienti le informazioni ricevute.

Biella,.....

---

(timbro e firma)